

15/12/2011

REPERTORIO N...../2020

Fasc ... \.....\.....

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, concluso con un solo operatore economico, per l'affidamento di lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano zona Ovest 1 per la durata 48 mesi.

CUP: I16G17000200003 - CIG: 8819895799.

Valore massimo stimato dell'Accordo quadro: Euro 4.242.000,00= (di cui Euro 202.000,00= quale importo per gli oneri della sicurezza), oltre IVA.

L'anno duemilaventi, il giornodel mese di.....in Milano,
nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott.
Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di
Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. c) del T.U. del
18 agosto 2000, n. 267 sono presenti:

a) l'Arch. Alessandra Tadini, nata a Milano (MI) il giorno 17 marzo
1962, nella sua qualità di Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza
stradale, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in
Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai
sensi dell'art. 107, comma 3 - lett. c) del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Francesco Vicini nato a Sospiro (CR) il giorno 11 ottobre 1958,
(VCNFNC58R11I865F) nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa

"NUOVE INIZIATIVE S.r.l.", con sede legale in Milano (MI), Viale Zara

**Commento: MANCA
PROCURA NOTARILE**

n.124, C.A.P. 20125, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.03581140179, Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito per brevità, denominato Raggruppamento o RTI, costituito con “Certificato di atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo Misto”, Repertorio n. e Raccolta n. del Dott. Tommaso Fiamingo, Notaio in Desio, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, registrato in il al N..... Serie 1T, fra:

Commento: MANCA ORIGINALE ATTO RTI

- “NUOVE INIZIATIVE S.r.l.”, con sede legale in Milano (MI), Viale Zara n.124, C.A.P. 20125, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.03581140179, impresa mandataria del raggruppamento, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V5207770 del 09/11/2021 della Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- “SIMEONI ERMANNO S.r.l.”, con sede legale in Morazzone (VA), Via Pagliate n.23, C.A.P. 21040, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.03124350129, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V5207793 del 09/11/2021 della Camera di Commercio di Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per l'Arch. Tadini Alessandra e tramite Carta d'Identità n. CA30961DI rilasciata dal Comune di il relativamente al Sig. Francesco

Commento: MANCA COPIA CARTA D'IDENTITA' E CODICE FISCALE

Vicini, d'ora innanzi chiamato Appaltatore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

P R E M E S S O C H E

- la Città metropolitana di Milano è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 1, D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti di concessione e degli appalti pubblici";
- con Determinazione Dirigenziale R.G.5287/2021 del Direttore Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale, esecutiva in data 05/07/2021, è stato approvato il Progetto Definitivo e contestualmente è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori e servizi di Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali e dei Centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano, Zona Ovest 1 per la durata di 48 mesi - CUP I16G17000200003, per un importo complessivo di Euro 4.242.000,00= (IVA 22% esclusa), di cui:
 - Euro 4.040.000,00=, quale importo complessivo di spesa, entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso;
 - Euro 202.000,00= quali Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
 - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull'Elenco Prezzi posto a base di gara;
 - il Bando di Gara (Atti n. 104527/2021/11.15/2017/173) è stato pubblicato in data 09/07/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^

Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 78 nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia;

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7956/2021 del 20/10/2021, esecutiva in data 29/10/2021, del Direttore Settore Appalti e contratti sono state approvate le risultanze dei verbali delle operazioni di gara, è stato approvato, ai sensi dell'art.33, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata nella seduta pubblica del 19/08/2021, e conseguentemente disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori e servizi di Manutenzione Ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano, Zona Ovest 1 per la durata di 48 mesi, CUP I16G1700020003 e CIG.8819895799, al costituendo R.T.I. tra NUOVE INIZIATIVE S.r.l. e SIMEONI ERMANNO S.r.l., che a seguito dello scorrimento della graduatoria di gara è risultato il miglior offerente con un ribasso del 16,87% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, per il valore complessivo di Euro 4.242.000,00.=, (oltre IVA), di cui Euro 202.000,00.= quale prezzo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 02/11/2021, con nota atti n.0169642/2021, si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 ed è stato rispettato il termine di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016;

~~— che con decreto dirigenziale del Direttore del Settore Appalti e contratti, Raccolta Generale n. n. del, è stata decretata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la determinazione dirigenziale~~

R.G. n. del, esecutiva in data, a seguito dell'esito positivo
dei controlli eseguiti nei confronti dell'Impresa.....”;

- la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Milano e l'Aggiudicatario, in quanto rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei lavori;

- l'Aggiudicatario dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, di cui all'art. 9 del **OK** Capitolato Speciale, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- con nota del **14/12/2021** (Prot. **194725**....) il Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Commento: SI RICHIEDE
L'INOLTRÒ
DELLACOMUNICAZIONE

- in data 22/11/2021, è stato verificato tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia che l'Impresa NUOVE INIZIATIVE S.r.l. è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n.182660/2021) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa , di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta;

- in data 22/11/2021, è stato verificato tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia che l'Impresa SIMEONI ERMANNO S.r.l. è iscritta nell'elenco

(acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n.182662/2021) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa , di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta;

- tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico dell'aggiudicatario per Euro 7.984,83.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal Provvisorio di entrata dalle reversali d'incasso nn.edel, restando a carico della stazione appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro, il D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, per la parte vigente, il Capitolato Speciale, il Disciplinare Tecnico, l'Elenco Prezzi per i lavori, il progetto definitivo/esecutivo, l'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016, sono materialmente allegati al presente contratto il Capitolato Speciale (Allegato A) ~~e il Computo metrico estimativo (Allegato B)~~ di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti;

- ai successivi Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro saranno **il computo metrico estimativo e** materialmente indicate le parti dell'Elenco Prezzi, relative alle sole lavorazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo;

- in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, le imprese "NUOVE INIZIATIVE S.r.l." e "SIMEONI ERMANNO S.r.l." hanno dichiarato ciascuno con propria nota, tutte trasmesse con unico plico, via pec, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 0181986/2021 del 22/11/2021, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiamate le sopra riportate premesse come parte integrante del presenteatto, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito Raggruppamento o R.T.I.) costituito tra "NUOVE INIZIATIVE S.r.l." (mandataria - capogruppo), e "SIMEONI ERMANNO S.r.l." (mandante), come sopra rappresentato, che accetta, l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori e servizi di Manutenzione Ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano Zona Ovest 1 , per la durata di 48 mesi - CUP I16G1700020003 – CIG. 8819895799 che sarà disciplinato dalle condizioni di seguito riportate.

Articolo 1 — Definizioni

Accordo Quadro è un accordo concluso tra la Città metropolitana di Milano e

un operatore economico il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità.

Aggiudicatario il concorrente con il quale la Città metropolitana di Milano conclude l'Accordo Quadro.

Appaltatore il soggetto con il quale la Città metropolitana di Milano stipulerà i Contratti Attuativi per la realizzazione dei servizi e dei lavori in oggetto.

Capitolato Speciale il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del/dei Contratto/i Attuativo/i che sarà stipulato fra la Città Metropolitana di Milano e l'Aggiudicatario.

Contratti Attuativi i contratti che saranno stipulati fra la Città Metropolitana e l'Aggiudicatario, a seguito della stipulazione dell'Accordo Quadro, aventi una determinata durata temporale e un valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso.

Direttore dell'esecuzione la struttura della quale la Città Metropolitana di Milano si avvarrà per la gestione ed il controllo delle attività.

Elenco Prezzi l'elenco prezzi contenente i prezzi da applicare nell'esecuzione degli appalti affidati con i contratti attuativi, soggetto al ribasso offerto in gara dall'aggiudicatario.

Offerta: l'offerta economica che l'aggiudicatario ha presentato nella procedura di affidamento dell'Accordo quadro.

Giorni lavorativi: l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola "Lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi.

Disciplinare di gara: il documento, facente parte integrante dei Documenti di

Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e i requisiti di scelta dell'Aggiudicatario.

Servizi e lavori: Servizi e lavori oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Città metropolitana: Città Metropolitana di Milano, Ente aggiudicatore della Gara.

Rappresentante: la persona fisica indicata dall'Appaltatore quale suo rappresentante per tutta la durata dell'accordo quadro e per l'esecuzione dei contratti attuativi.

Lavori: i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Capitolato Speciale d'appalto, oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi;

Commento: INSERIMENTO NUOVO

OK

Responsabile dei Lavori della fornitura: ai fini della sicurezza e sotto il profilo della responsabilità civile ed amministrativa, l'Appaltatore che contrattualmente assume il ruolo di Responsabile dei lavori; sotto il profilo della responsabilità penale, la persona fisica incaricata dall'Appaltatore di svolgere i compiti relativi alla sicurezza. In ambedue i casi il Responsabile dei Lavori è delegato in modo totale ed esclusivo come prescritto dalla giurisprudenza della Cassazione Penale.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandra Tadini, Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale.

OK

Articolo 2 - Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni, le clausole e le modalità di affidamento dei singoli Contratti

Attuativi da parte della Città metropolitana; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori e ai servizi oggetto dell'Accordo quadro. Il valore economico indicato nel Capitolato speciale, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che l'Amministrazione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e l'ulteriore normativa vigente in materia di appalti/lavori pubblici.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nei lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e Centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano Zona Ovest 1, così come esplicitato nell'art.2 del Capitolato speciale, situati nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, così come individuati nell'Allegato

9 e 10 dei documenti di gara.

Commento: TADINI
INSERIRE
fatto

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata quadriennale e, precisamente, di 48 mesi, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione del contratto di Accordo Quadro, fino al compimento dei 48 (quarantotto) mesi.

Alla scadenza del sopradetto termine, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro ovvero entro i 48 (quarantotto) mesi dalla sua sottoscrizione, non potranno essere affidati ulteriori contratti attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Articolo 5 - Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 4.242.000,00.= (diconsi Euro quattromiloniduecentoquarantaduemila e zero centesimi), di cui € 202.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori e servizi affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei Contratti Attuativi.

Articolo 6 - Documenti Contrattuali

Il presente Accordo Quadro e i successivi Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in conformità al Capitolato speciale d'appalto e alla specifica documentazione ad esso allegata, all'Elenco prezzi, all'offerta economica del **16,87%** ed ogni altra documentazione di gara, documenti tutti che le

Commento: TADINI
fatto

parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, dispensandomi dall'allegare materialmente al presente contratto di Accordo Quadro.

I documenti di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

Le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte tutti i sopradetti documenti. Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Zona Ovest 1 CUP: I16G1700020003 – CIG. 8819895799, predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Il ribasso di sconto offerto dall'appaltatore sarà applicato all'Elenco Prezzi ai fini della determinazione dell'importo dei singoli Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si impegna ad attuare fin dal primo Contratto Attuativo gli impegni assunti con la propria offerta tecnica ed economica.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista per determinare il relativo prezzo si farà riferimento all'art.10 del Capitolato Speciale.

OK

Articolo 7 - Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Prima della stipulazione di ogni Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, la Città metropolitana, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, che diverrà parte integrante dei documenti contrattuale (Verbale di Completamento dell'offerta).

Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato nella forma che verrà indicata di volta in volta nello specifico provvedimento di affidamento sulla base della regolamentazione al momento vigente, previo accertamento della presenza della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto a cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato all'art.20 del Capitolato Speciale.

OK

Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.10 che segue.

OK

In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione né gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti rispettivamente dall'art.76 e dall'art. 32, commi 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8 - Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Città

metropolitana, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00= sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010, nel periodo transitorio di cui all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 9 – Consegnna in via d'urgenza dei lavori

La Città metropolitana si riserva la facoltà, nelle more della stipulazione dei Contratti Attuativi, di procedere alla consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge dei lavori, ricompresi nel presente Accordo Quadro, che si dovessero rendere necessari per prevenire situazioni di pericolo per cose e/o persone.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo ha costituito garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n.VH027251/DE della Compagnia VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, emessa in data 30/11/2021, per la somma garantita di Euro 286.251,00.= (diconsi Euro duecentoottantaseimiladuecentocinquantuno e centesimi zero), ridotta del 50

per cento e dell'ulteriore 20 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.

Lgs. 50/2016.

Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città metropolitana.

La garanzia garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Città metropolitana nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.

OK

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana.

Articolo 11 – Penali

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine di 30 (trenta)

giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Città

metropolitana, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione

di una penale giornaliera di importo pari allo 0,1 per mille del valore massimo

OK

stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto della Città

metropolitana di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del

segue art. 12.

OK

La Città metropolitana avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione

costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta

penale. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci

OK

per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Ulteriori penali riguardanti l'esecuzione dei singoli contratti attuativi sono

specificatamente previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

La a Città metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione all'Appaltatore con

posta elettronica certificata (PEC) nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città Metropolitana;

b) mancata integrazione della garanzia definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città metropolitana, in caso di proroga dell'Accordo Quadro.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città metropolitana nei seguenti altri casi:

- c) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, ovvero per il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnica professionale, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell'accordo quadro;
- e) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
- f) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- g) nei casi previsti dall'art. 108 ~~e 109~~ del D. Lgs. n. 50/2016; OK
- h) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art. 15 che segue, del presente Accordo Quadro;
- i) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- j) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- k) venga subappaltato il presente Accordo Quadro;

l) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;

m) qualora il Prefetto:

m.1) segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;

m.2) fornisca comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, ai commi 3 e 4 dell'art. 92, ai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

n) in caso di mancato rispetto del Patto di Integrità di Città Metropolitana di Milano;

o) in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento di Città Metropolitana di Milano.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, la Città Metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di risoluzione l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un

altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, in analogia a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 13 - Recesso

La Città metropolitana potrà recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano all'interno della stessa trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all'Appaltatore.

Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati i termini di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche per i singoli Contratti Attuativi, così come disposto all'art. 12 del Capitolato Speciale. OK

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

Articolo 14 – Divieti di cessione. Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 12 che precede.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata

dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 16 – Modalità e termini di pagamento delle prestazioni eseguite

Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 e ss. del Capitolato Speciale.

OK

La Città metropolitana di Milano e l'Appaltatore concordano di stabilire il termine per il pagamento del corrispettivo in giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n.

Commento: CHIEDERE A TADINI SE E' STATO CONCORDATO CON RTI UN TERMINE DIVERSO

Si conferma termine di 30 giorni per il pagamento)

231/2002, risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI), fatto salvo l'indicazione di un termine maggiore e comunque non superiore a 60 giorni pattuito tra le parti al momento della stipulazione dei contratti attuativi.

Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica, inviata al fornitore dal SDI, l'ufficio deputato al suo ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione od il suo rifiuto all'Appaltatore. In mancanza il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradetto termine.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare successivamente all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

Le parti concordano, altresì, che per pagamento della fattura debba intendersi l'emissione del mandato da parte degli Uffici Finanziari della Città metropolitana di Milano. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad indicare espressamente nella fattura il Settore/Servizio ordinante la prestazione in oggetto.

L'appaltatore s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo relativi ai lavori eseguiti nei Contratti Attuativi, unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della

Legge n. 89/2014.

Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

La Città metropolitana di Milano si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati, previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel Capitolato speciale d'appalto, mediante versamento sui conti corrente bancari che verranno indicati in sede di fatturazione, fra quelli comunicati con nota trasmessa tramite pec il 22/11/2021 atti n. 0181986/2021, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della Legge n.136/2010, e dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo.

OK

Articolo 17 – Recesso in caso di interdittiva antimafia

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente Accordo Quadro nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art.94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente Accordo

Quadro per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della parte di lavori già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente parte, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 18 - “Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni”

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del “Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni” siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, Rep. Gen. n. 168/2012, l'Appaltatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'appaltatore si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 3 del “Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera”, sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita

situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

Articolo 19 – Risoluzione ai sensi del D.P.R. 62/2013

La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

Art. 20 – Mantenimento del possesso dei requisiti

Il Raggruppamento si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica

OK

e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

Articolo 21 - Vicende soggettive dell'Esecutore dell'Accordo Quadro e dei

Contratti Attuativi

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto.

Articolo 22 - Rimborso spese di pubblicazione estratti del bando e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani

L'appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto del MIT del 02/12/2016, si impegna a rimborsare alla stazione appaltante, le spese sostenute dall'Ente per la pubblicazione obbligatoria, per estratto, sui quotidiani del bando e dell'avviso di aggiudicazione, sulla GURI e per estratto sui quotidiani, come verrà quantificato successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Articolo 23 - Regolarizzazione fiscale documentazione di gara

In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di

gara da esibire in giudizio è a carico dell'Appaltatore.

Articolo 24 - Foro competente

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 25 - Patto d'Integrità

Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 – comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i, debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara dall'aggiudicatario.

Articolo 26 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE 2016/679) – General Data Protection Regulation (GDPR UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia, la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall'operatore economico saranno raccolti e conservati presso la Città metropolitana di Milano per le sole finalità inerenti la stipula e l'esecuzione del presente contratto. In relazione al trattamento dei dati conferiti la società dichiara di aver preso visione della Informativa dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR, pubblicata sul sito della Città metropolitana di Milano nella sezione Accessibilità - "Privacy policy".

Ri chiesto, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016; il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme agli Allegati (A e B) con firma digitale, previo accertamento della validità, alla data odierna, del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero pagine, scritte da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato “PDF/A” per n..... intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(Arch. Alessandra Tadini)

Firmato digitalmente

IL RAGGRUPPAMENTO

(Sig. Francesco Vicini)

Firmato digitalmente

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente

Imposta di bollo per € 45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis 1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).